



COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
Piazza IV Novembre
84087 - Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 0818007284
Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it
protezionecivilesarno@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

*Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.
Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e medie dal 9
Febbraio e fino al 20 Febbraio 2021.*

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.
- Le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 93 del 28/11/2020 che al punto 1.3 recita, tra l'altro: *E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza.*

VISTA l'ordinanza del Tar Campania N. 00142/2021 REG.PROV.CAU., N. 00173/2021 REG.RIC., che, nel sospendere le ordinanze della Regione Campania relative alla didattica in presenza delle scuole elementari e medie, ha fatto salve le competenze dei Dirigenti e dei Sindaci.

CONSIDERATO CHE

- Dalla data della ripresa della didattica in presenza, è stata verificata la positività al virus di alunni frequentanti la scuola paritaria Piccoli Passi, il Secondo Circolo Didattico, plesso di via Pioppazze, la scuola media Amendola sia presso la sede di via Roma che la sede di via Lavorate, la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo De Amicis - Baccelli e sono in corso ulteriori controlli ed accertamenti, per la necessaria verifica dei contatti stretti tra docenti e studenti;
- Sono stati rilevati casi di positività in soggetti adulti che hanno figli minori frequentanti scuole primarie e scuole medie del territorio della nostra città, che hanno frequentato in presenza nei giorni

precedenti e per i quali, essendo stati dichiarati contatti stretti, come da protocollo, è stata avviata la fase di verifica, entro dieci giorni;

- E' pervenuta, in data odierna, nota della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni Amendola che, preso atto della positività di alcuni genitori degli alunni frequentanti il plesso di via Roma e che è stato comunicato il posticipo da parte dell'ASL di competenza dei tamponi, nelle more, ha chiesto di valutare una proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza con attivazione della DAD fino alla certezza di poter ritornare in totale sicurezza;
- I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
- Nella circolare si raccomanda di eseguire il test molecolare a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze, solo a fine quarantena.
- E' opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, sospendere le attività didattiche in presenza per il periodo di giorni 14, pertanto, per l'accertamento di ulteriori ed eventuali casi positivi tra gli alunni dell'infanzia, della primaria e della scuola media.

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza.

SENTITI i Dirigenti.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

ORDINA

In via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la immediata sospensione dell'attività didattica in presenza con la contemporanea attivazione della didattica a distanza (DAD) di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e medie del Comune di Sarno, dal 9 Febbraio 2021 fino alla data del 20 Febbraio 2021, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli Dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno.
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno.
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e delle scuole medie.
- All'Ufficio scolastico Provinciale e Regionale.

- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Servizi Sociali, per quanto di sua competenza.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di Salerno per doverosa informazione.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di sua competenza.
- Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.
- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii..

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Canfora